

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI
Provincia di Macerata
43004

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del Reg. Data 25-01-96

Oggetto: DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 66 DEL 24.10.1995 -
RISPOSTA ORDINANZA ISTRUTTORIA CO.RE.CO. IN SEDUTA
DEL 22 NOVEMBRE 1995 - PROT. N. 13871. MODIFICA
REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI.

L'anno millenovecentonovantasei , il giorno venticinque del
mese di gennaio alle ore 21,30, nella sala delle adunanze si e'
riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti
nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in
Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti
Consiglieri:

!PIERONI MAURIZIO	P	!PETINI MARCELLO	A	!
!POMANTI SERGIO	P	!BATTELLINI ROMINA	P	!
!COPPONI ITALO	P	!MIGLIORELLI MARIELLA	P	!
!SANDRI SANDRO	P	!MONTANARI GIAN PIETRO	P	!
!VITALI FABRIZIO	P	!DE ANGELIS FORTUNATO	P	!
!MANCINI SIMONETTA	P	!CATALINI DINO	P	!
!SBARDELLATI GIANLUCA	P	!		!

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario comunale signor DOTT. PASQUALE ERCOLI
Il Presidente Signor PIERONI MAURIZIO in qualita' di
SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a
discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:

COPPONI ITALO

VITALI FABRIZIO

DE ANGELIS FORTUNATO

IL SINDACO

Relaziona l'argomento.

Con deliberazione consiliare n. 66 del 24 ottobre 1995 e' stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani, come richiesto dal Decreto legislativo 15 novembre 1995 n. 507.

Con successivo ordinanza istruttoria in seduta del 22 novembre 1995 - prot. n. 13871 - il Comitato Regionale di Controllo chiedeva l'integrazione del Regolamento alle disposizioni di cui al punto 2 dell'Art. 17 del Decreto Legge 373/95, relative alle ipotesi di "autosmaltimento" delle aree operative di superficie complessiva superiore a 200 mq.

A riguardo fa presente:

- che il Decreto Legge e' stato reiterato con Decreto legge 463 dell'8 novembre 1995;
- che tale Decreto e' stato, a sua volta, reiterato con Decreto legge n. 8 dell'8 gennaio 1996;
- che tale ultima versione, all'Art. 17 - punto 2 - non contiene piu' la facolta' di "autosmaltimento", a vantaggio dei bilanci comunali, che, diversamente, ne sarebbero rimasti penalizzati;
- che, per conseguenza, sono venuti a mancare i presupposti per l'integrazione del Regolamento per la richiesta formulata;

Tuttavia, con l'approvazione della legge finanziaria sono state introdotte modifiche alla disciplina del tributo da consigliare, per l'occasione, l'adeguamento del Regolamento.

Le novita' consistono:

1. Nell'esclusione dalla tassazione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione, diverse dalla aree a verde.
2. Nella facolta' di esentare le aree scoperte adibite a verde.
3. Nella facolta' di tassare al 50% le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, escluse da quelle pertinenziali o accessorie di civile abitazione diverse dalla aree a verde, (Art. 66 - comma 2 - Decreto 507 - modificato dal collegato alla finanziaria).
4. Nell'esclusione dalla tassazione delle aree comuni condominiali di cui all'Art. 117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti ai sensi dell'Art. 62 del Decreto 507, ferma restando l'obbligazione di coloro che detengono o occupano parti comuni in via esclusiva.
5. Nella facolta', per i Comuni con popolazione inferiore a 35 mila abitanti, di commisurare la tassa anche in base alla qualita' e quantita' effettivamente prodotta dei rifiuti e al loro costo di smaltimento.
6. Nella previsione che il costo di esercizio del servizio N.U. debba contenere una deduzione forfettaria non inferiore al 5% e non superiore al 15% a titolo di costo dello spazzamento del R.S.U.
7. Nell'indicazione che la tassa giornaliera di smaltimento sia dovuta anche se l'uso e' ricorrente e per periodi inferiori a 183 giorni per anno solare.

A riguardo, vengono proposte le seguenti opzioni:

Punto 1: Si recepisce la modifica.

Punto 2: Si opta per l'esenzione dal tributo delle aree scoperte adibite a verde.

Punto 3: Si recepisce la modifica.

Punto 4: Si recepisce la modifica.

Punto 5: Non ci si avvale della facolta' perche' troppo onerosa per il calcolo del tributo.

Punto 6: Si recepisce la deduzione nel limite minimo del 5%.

Punto 7: Si recepisce la modifica.

Il Regolamento viene cosi' modificato:

- X - Punto 1: L'Art. 3 - comma 1 - viene modificato nella seguente versione:

Art. 3 - Presupposto della tassa: TESTO ATTUALE

1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, comma 1[^] e 2[^].

Art. 3 - Presupposto della tassa: TESTO MODIFICATO

1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, ove il servizio e' istituito o attivato o comunque in via continuativa ai sensi del precedente Art. 2, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

- comma 2: invariato

- comma 3: invariato

- comma 4: invariato

- X - Punto 2: L'Art. 16 del Regolamento viene cosi' modificato: dopo la lettera d) segue la lettera e), che si aggiunge, cosi' formulata:

Art. 16 - Esenzioni:

a) invariato

b) invariato

c) invariato

d) invariato

e) invariato

e) le aree scoperte adibite a verde

- X - Punto 3: L'Art. 13 viene cosi' modificato:

Art. 13 - Computo delle superfici: Testo attuale

1. La superficie tassabile e' misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25% con decorrenza 1.1.1997.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50% con decorrenza 1.1.1997.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 13 - Computo delle superfici: TESTO MODIFICATO

1. Invariato

2. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, diverse dalle civili abitazioni, sono computate al 50% con decorrenza 1.1.1997.

3. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate per intero per

l'anno 1986 e per il 50% dal 1° gennaio 1997.

4. Invariato.

X - Punto 4: L'Art. 6 del Regolamento viene così formulato:

Art. 6 - Parti comuni dell'edificio: TESTO ATTUALE

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.

Le denunce integrative o modificative di denunce già presentate, devono essere presentate entro il 30.09.1996 e la tassa dovuta decorre dall'1.1.1997.

2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:

- quando i condomini sono due: l'aumento è del 10%

- quando i condomini sono più di due: l'aumento è del 5%

Art. 6 - Parti comuni dell'edificio: TESTO MODIFICATO

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono escluse dalla tassazione.

2. Abrogato

X - Punto 5: Non si rendono necessarie modificazioni del Regolamento.

X - Punto 6: Gli Articoli 21 e 23 del Regolamento vengono così modificati:

Art. 21 - Gettito del tributo: TESTO ATTUALE

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'Art. 61, commi 2° e 4° e 67, comma 3° del decreto 507 e, per il 1994, dall'Art. 79, comma 5° dello stesso decreto.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i Comuni in condizione di squilibrio di cui all'Art. 45, comma 2° lett. b del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto sino a cinque anni successivi all'anno di adozione della delibera di dissesto se anteriore al primo settembre, ovvero dall'anno successivo se posteriore).

Art. 23 - Tariffazione dall'1.1.1996: TESTO ATTUALE

1. La tassa è commisurata a partire dal 1° gennaio 1996, alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. Il Consiglio Comunale entro il 31 ottobre determina con efficacia per l'anno successivo:

- a) le modifiche alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'Art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialita' di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
- b) le modalita' di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;
- c) le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

Art. 23 - Tariffazione dall'1.1.1996: TESTO MODIFICATO (al comma 1 segue il comma bis)

1. Invariato

1 Bis. Il costo di esercizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e' individuato sottraendo dal costo totale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni - determinato ai sensi dell'Art. 61, 1^ comma, del decreto legislativo 507/1993, e dall'Art. 3, 39^ comma, della Legge 549/1995 - una quota del 5% quale costo dello smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiaggee sulle rive dei fiumi.

comma 2: invariato

comma 3: invariato

X - Punto 7: tassa giornaliera di smaltimento

Art. 26 - Tassa giornaliera di smaltimento - TESTO ATTUALE

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a sei mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitu' di pubblico passaggio.

2. In assenza del titolo costitutivo della servitu', l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio e' tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettivita' (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitu' pubblica per usucapione.

3. La misura tariffaria giornaliera e' pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 giorni ed il quoziente maggiorato del 50%.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione della categoria ed in quella che sara' determinata ai sensi del precedente art. 23 e' applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

5. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalita' indicate nel successivo art. 27, comma 6^.

Art. 26 - Tassa giornaliera di smaltimento: TESTO MODIFICATO

1. E' istituita, a partire dall'1.1.1996, la tassa giornaliera di

smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitu' di pubblico passaggio.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche ricorrente.

2. Invariato

3. Invariato

4. Invariato

5. Invariato

Da ultimo, si propone di inserire tra le "Esclusioni dalle tasse" anche i vani ad uso soffitta, di altezza da terra nel punto piu' alto fino a 180 cm., in modo da introdurre un piu' preciso criterio di tassazione.

X All'Art. 4 - punto 2 - si aggiunge una nuova ipotesi di esclusione:
- le soffitte la cui altezza da terra nel punto piu' alto non supera i 180 cm.

I restanti commi non subiscono variazioni.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della relazione che precede e delle proposte del Sindaco;
Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 24 ottobre 1995 di approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo;

Vista la successiva decisione del Comitato Regionale di Controllo in seduta del 22 novembre 1995 - prot. n. 13871;

Visto l'Art. 17 del D.L. 8 gennaio 1996 n. 8;

Visto l'Art. 3 - comma 68 della legge 28 dicembre 1995 n. 549;

Visto il verbale della 1^a Commissione comunale in data 23 gennaio 1996 con il quale vengono approvate le suindicate proposte;

VISTO il parere del responsabile del servizio, in ordine alla regolarita' tecnica e del segretario comunale, sulla legittimita' dell'atto, resi ai sensi dell'Art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

- 1) DI FORNIRE al Comitato Regionale di Controllo di Ancona i chiarimenti e gli elementi integrativi e di giudizio indicati in premessa;
- 2) DI APPROVARE le suindicate proposte di modifica del Regolamento per l'applicazione del tributo.